

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2347}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEZZOLI, LODOLO D'ORIA, DOMENICO BASILE, RICCIO, SCALISI, ZACCHERA, CARRARA, CEFARATTI, NICOLA PARENTI, GRAMAZIO, EPIFANI, COLOSIMO, ZACCHEO, VENEZIA, CARDIELLO, NAPOLI, PARLATO, MARENCO, ANTONIO RIZZO, BLANCO, CAPITANEO, OZZA, GISSI, SELVA, MAZZONE, VALENSISE, PEZZELLA, GIOVANNI PACE, MITOLO, MENIA, PATARINO, SOSPIRI, FALVO, MANZONI, ARDICA, PASETTO, MORMONE, NESPOLI, SIMONELLI, PAMPO, PORCU, BONO, COLUCCI, BARRA, BRACCI, MESSA, VINCENZO BASILE, BIZZARRI, BENEDETTI VALENTINI, ANEDDA, SALVO, SPAGNOLETTI-ZEULI, LIUZZI, BARBIERI, MARIANO, DEL PRETE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sugli illeciti condizionamenti dei mercati finanziari

Presentata il 3 aprile 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ormai da mesi vari rappresentanti politici, in pubblici comizi, riunioni e, ripetutamente, sugli organi di stampa e televisivi, rilasciano dichiarazioni false, esagerate e tendenziose e adoperano altri artifici atti a cagionare gravi fluttuazioni dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato.

Anche la valuta nazionale, a causa di tali dichiarazioni, ha subito un deprezzamento nel corso di questi ultimi mesi. Il comportamento politico ed istituzionale di vari esponenti politici ha creato sfiducia e, a volte, notevole panico nei risparmiatori ed investitori nazionali ed internazionali, i

quali hanno stornato e disinvestito ingenti capitali dal mercato mobiliare e azionario italiano.

La precaria situazione politica italiana, derivante anche e soprattutto dall'atteggiamento sconsiderato ed irresponsabile di vari soggetti politici, ha esposto la nostra moneta agli attacchi concentrici della speculazione finanziaria interna ed internazionale, con conseguente svalutazione della lira e sopravvalutazione delle divise dello SME, marco tedesco in testa, e del dollaro.

Ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione, tra i fini della Repubblica e quindi dei parlamentari della stessa, attraverso l'esercizio delle loro funzioni legislative e

politiche, si prevede l'incoraggiamento e la tutela del risparmio, la disciplina, il coordinamento e il controllo del credito, il favore per il diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi e finanziari del Paese, nel senso cioè, che i corsi dei titoli quotati in borsa devono essere determinati unicamente dalle leggi economiche e non da un'illecita speculazione.

Le insensate esternazioni e le dissennate azioni politiche e propagandistiche di vari esponenti politici vanno contro gli interessi della collettività, in quanto hanno interferito, indirettamente, ma comunque in modo fraudolento, nelle circostanze della realtà economica, in base alle quali si determinano i corsi dei titoli mobiliari ed azionari. Esiste una relazione stretta e sistematica tra la divulgazione di notizie false, esagerate e tendenziose di

molti esponenti politici e le ripercussioni fortemente negative sulla borsa e sulla lira.

Molti ritengono anche che in tali atteggiamenti e dichiarazioni si ravvisino gli estremi dei reati previsti dall'articolo 501 del codice penale, « aggiottaggio », e dalla legge 17 maggio 1991, n. 157, « frode del mercato mobiliare ».

Di fronte a tale situazione, che ormai perdura da molti mesi, riteniamo opportuno richiamare l'attenzione del Parlamento su questo fenomeno speculativo. Perciò, con la presente proposta di legge, chiediamo l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di individuare le centrali operative, fornendo al Governo ed all'opinione pubblica la più chiara possibile visione anche di responsabilità sulle quali dovrà pronunciarsi la magistratura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti condizionamenti dei mercati finanziari.

2. La Commissione è composta da dodici senatori e dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la proporzione tra i vari gruppi parlamentari.

ART. 2.

1. Il presidente della Commissione è nominato di comune accordo dai Presidenti delle due Camere ed è scelto fra parlamentari che hanno un'anzianità di almeno due legislature.

ART. 3.

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) quali siano state le fluttuazioni degli indici azionari e del rapporto di cambio della lira con le altre monete a decorrere dalla data del 28 marzo 1994;

b) se dette fluttuazioni siano state determinate dal reale andamento dell'economia italiana o del debito pubblico, oppure da provvedimenti del Governo o delle autorità monetarie;

c) se dette fluttuazioni siano state determinate direttamente o indirettamente da dichiarazioni di personalità politiche rese in diverse sedi, amplificate attraverso la cassa di risonanza dei *mass-media*;

d) se detti interventi reiteratamente verificatisi, e recepiti dai mercati e dalla pubblica opinione, siano da considerarsi irresponsabili occasionalità oppure se siano rapportabili ad un disegno preconstituito anche sul piano della speculazione;

e) quale effettivamente sia stato il danno in tal modo subito dalla nostra economia per il panico ingenerato fra i risparmiatori italiani e gli investitori stranieri, che hanno stornato e disinvestito ingenti capitali dal mercato azionario e valutario nazionale;

f) se in specifici giorni, di fronte a determinate esternazioni pubbliche da persone non ignote, si possano individuare comportamenti dolosi specificatamente sanzionati dal codice penale.

ART. 4.

1. Nell'espletamento dei compiti ad essa assegnati, alla Commissione sono attribuiti gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha, in particolare, il potere di:

a) ordinare le esibizioni e il sequestro di atti, documenti o cose nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare la ispezione di luoghi o di cose;

c) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

ART. 5.

1. Alla Commissione non possono essere eccepiti il segreto professionale, giornalistico, bancario e di ufficio.

ART. 6.

1. Le persone che la Commissione intende ascoltare, di norma sono convocate per iscritto. Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula del giuramento e vengono esaminate separatamente.

2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

3. Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 7.

1. Può essere intesa la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

2. Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da esse esibiti, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

ART. 8.

1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, previa deliberazione della Commissione, ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro.

2. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione può essere delegato un ufficiale di polizia giudiziaria. Nel procedere

alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria, non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimmetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

ART. 9.

1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere alle autorità giudiziarie notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa, la Commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alle richieste.

ART. 10.

1. La Commissione, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti un vicepresidente ed un segretario che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.

ART. 11.

1. Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escusso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo

presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

2. Il componente di cui è accertata l'incompatibilità è sostituito ai sensi dell'articolo 1.

ART. 12.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Per la elezione del vicepresidente e del segretario e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

4. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

ART. 13.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

ART. 14.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

ART. 15.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione completa i suoi lavori e dà mandato

ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.